

Causa Roccella c. Italia – Prima Sezione – sentenza 15 giugno 2023 (ricorso n. 44764/16)

Giusto processo – Processo per ingiuria – Assoluzione in primo grado a seguito di istruttoria dibattimentale con testimoni a carico e a scarico – Impugnazione del pubblico ministero e della parte civile – Sentenza d’appello di inammissibilità dell’impugnazione del pubblico ministero e condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, senza nuova istruttoria mediante escussione dei testimoni - Violazione dell’art. 6 CEDU – Non sussiste.

Non integra la violazione dell’art. 6 della Convenzione la mancata rinnovazione, da parte della corte d’appello, delle prove testimoniali che avevano condotto il giudice di pace ad assolvere un imputato di ingiuria. Nella fattispecie, la corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello del pubblico ministero ma aveva ritenuto di accogliere l’impugnazione e la correlata domanda risarcitoria della parte civile costituita.

Fatto. Il caso riguarda un processo per ingiuria, celebrato innanzi al giudice di pace di Sestri Levante. Il Roccella era stato querelato per ingiuria da un dentista (M.) e aveva chiesto due testimonianze a scarico; l’offeso aveva a sua volta chiamato a testimoniare due testimoni a carico.

Il giudice di pace, considerando particolarmente persuasivo uno dei testi a scarico, aveva mandato il Roccella assolto.

Il pubblico ministero aveva impugnato la pronuncia innanzi alla corte d’appello di Genova e con lui anche la parte offesa, già costituitasi parte civile.

La corte di Genova, se da un lato aveva dichiarato inammissibile l’appello della pubblica accusa (a motivo che le sentenze assolutorie del giudice di pace – per il pubblico ministero – sono solo ricorribili per cassazione), dall’altro aveva però accolto l’appello della parte offesa, accertando il reato a fini civili, ritenendo, in particolare, che il teste a scarico (considerato attendibile in primo grado) doveva, al contrario, ritenersi interessato e non credibile. La corte territoriale aveva, quindi, rimesso le parti innanzi al giudice civile per la quantificazione del danno.

Il Roccella aveva – a sua volta – fatto ricorso per cassazione contro questa sentenza, ma se lo era visto respinto. Di qui il ricorso alla Corte EDU, per violazione dell’art. 6 CEDU, alla luce della giurisprudenza sulla necessaria rinnovazione delle prove dichiarative.

Diritto. La Prima Sezione – in composizione ordinaria di 7 giudici – all’unanimità considera che l’art. 6 CEDU non sia stato violato.

Benchè riconosca che – in effetti – la propria giurisprudenza sulla *reformatio in pejus* richiede che le prove testimoniali siano rinnovate (principio recepito dal codice di procedura penale italiano, all’art. 603, commi 3-*bis* e 3-*ter*), essa afferma che tale criterio vale per il giudizio penale ma non per quello civile (v. n. 50 della sentenza).

Essa prende atto che la Cassazione italiana pare orientata – invece – per una portata più garantista dell’art. 603, commi 3-*bis* e 3-*ter* (a mente delle sentenze delle Sezioni unite n. 27620 del 2016 e n. 22065 del 2021), tanto che la mancata rinnovazione di testimonianze, anche in casi di impugnazione a soli fini civili, può portare a una sentenza viziata dalla carenza di motivazione.

Tuttavia, la Corte EDU – che non si atteggia a giudice di ulteriore istanza di merito – non può sostituirsi alla autorità nazionali e rigetta il ricorso.

La sentenza è diventata definitiva il 15 settembre 2023.